

Decreto federale concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

del 13 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54, 99 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003² sulla Banca nazionale (LBN);

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ La proroga senza modifiche della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo Monetario internazionale è approvata per ulteriori cinque anni.

² Il Consiglio federale è autorizzato a decidere ulteriori proroghe. Prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale decide, d'intesa con la Banca nazionale svizzera, di prorogare la partecipazione o di porvi fine.

³ Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 11 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 13 giugno 2013

La presidente: Maya Graf
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 RS 101
2 RS 951.11
3 FF 2012 8459

